



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle previsioni di legge, statutarie e regolamentari, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 2

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, una volta al mese, con la sola eccezione del mese di agosto, salva la necessità di convocazione per la gestione di affari urgenti o emergenziali.
2. Entro la fine di ciascun anno accademico è fissato il calendario delle riunioni dell'anno successivo.
3. La convocazione è effettuata, con comunicazione via posta elettronica, mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato in via straordinaria, per iniziativa del Rettore, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, mediante comunicazione via posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti del Consiglio. In tale ultimo caso il Rettore provvede alla convocazione in base all'urgenza dell'argomento, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
5. Il Rettore fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo conto anche delle proposte avanzate dal Direttore Generale, finalizzate a garantire il regolare ed efficiente funzionamento dei servizi dell'Ateneo. Il Rettore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno cinque giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno tre componenti del Consiglio.
6. Il Rettore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, fino a ventiquattro ore prima della riunione.
7. Nuovi argomenti possono essere introdotti eccezionalmente nell'ordine del giorno durante la seduta, su proposta del Rettore o di singoli componenti del Consiglio, a condizione che nessuno dei presenti si opponga.
8. I componenti del Consiglio di amministrazione che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta sono tenuti a inviarne motivata giustificazione scritta, mediante posta elettronica, al Rettore o al Direttore Generale entro l'orario di convocazione della riunione.

Art. 3

Documentazione

1. L'indice analitico degli argomenti all'ordine del giorno è allegato alla convocazione; contestualmente alla loro trasmissione è messa a disposizione dell'Organo la documentazione necessaria a consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza sugli argomenti da esaminare, di regola tramite accesso in modalità online all'area riservata al Consiglio. La tempistica di trasmissione della



documentazione può variare in caso di argomenti di estrema complessità e/o urgenza o di quelli la cui istruttoria dipenda anche da procedimenti che comportino la deliberazione di altri Organi dell'Ateneo.

2. La documentazione relativa alle integrazioni dell'ordine del giorno, autorizzate dal Rettore dopo l'invio della convocazione, viene messa a disposizione contestualmente all'inserimento del nuovo argomento.
3. Nel caso di seduta straordinaria, l'indice analitico e la documentazione sono messi a disposizione dei Consiglieri fino a ventiquattro ore prima della seduta.
4. L'eventuale presentazione in seduta di documentazione non anticipata nei termini previsti, richiede l'assenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4

Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessario che tutti i suoi componenti siano stati formalmente convocati via posta elettronica e che sia presente la maggioranza assoluta degli stessi.
2. Le riunioni sono presiedute e dirette dal Rettore o, in sua assenza, dal Prorettore Vicario, che ne coordina i lavori con le modalità più idonee a consentire un funzionale svolgimento degli stessi, assicurando alla trattazione di ogni argomento adeguato spazio in relazione alla sua complessità. Il potere di proposta compete al Rettore o, in sua assenza, al Prorettore Vicario.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Prorettore Vicario, i Prorettori, i Revisori dei Conti. Alle riunioni meramente istruttorie la presenza dei Revisori dei Conti è da considerarsi facoltativa.
4. Prendono altresì parte, su invito del Rettore, laddove sia prevista all'ordine del giorno la discussione di argomenti che richiedano una trattazione di tipo specialistico, docenti, dirigenti e/o funzionari dell'Ateneo, nonché consulenti esterni, al fine di fornire informazioni e dati tecnici in merito alle proposte di delibera sottoposte all'esame del Consiglio.
5. Ciascun argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Rettore. Su invito del Rettore gli argomenti possono essere illustrati anche dal Prorettore Vicario, dal Direttore Generale o da un altro relatore chiamato a prendere la parola.
6. Durante la discussione degli argomenti, i Consiglieri valorizzano la riunione con l'apporto delle proprie competenze e conoscenze e analizzano i diversi argomenti contribuendo ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole. Durante gli interventi è consentito ai Consiglieri esprimere compiutamente il proprio pensiero e le proprie argomentazioni politico-strategiche e/o tecniche, purché attinenti all'oggetto della trattazione. Le tempistiche di intervento sono stabilite dal Rettore, in qualità di Presidente dell'Organo. È richiesto il giusto contegno e l'assunzione di toni e atteggiamenti rispettosi di tutti gli interlocutori, conformi ai principi etici e consoni alla natura dell'Organo.
7. Ogni Consigliere, all'atto della discussione di un argomento, è tenuto a dare comunicazione di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in relazione a una decisione di competenza del Consiglio, e ad allontanarsi volontariamente dalla sala, o a disconnettersi dalla seduta telematica, fino al termine della deliberazione sull'argomento oggetto di potenziale conflitto di interesse.
8. Ciascun Consigliere può richiedere durante la seduta che, in relazione ad uno specifico argomento all'ordine del giorno, venga inserita nel verbale una propria dichiarazione scritta, della quale viene data lettura durante la seduta, che può essere trasmessa agli uffici competenti anche nei giorni successivi alla seduta.
9. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, fatta salva la possibilità di audizioni e la presenza di personale di assistenza al Direttore Generale, per l'attività di verbalizzazione delle



sedute. Gli invitati ai sensi del comma 4 non possono assistere al momento della votazione.

10. Nel corso della seduta i Consiglieri possono presentare interpellanze orali, su materie di stretta competenza dell'Organo. Le interpellanze, adeguatamente contestualizzate, sono raccolte e compiutamente trattate per la risposta nel punto dedicato alle "Varie ed eventuali". Non sono ammesse interpellanze al di fuori delle sedute, o che comunque non consentano un adeguato contraddittorio da parte dei soggetti interessati.
11. Le sedute del Consiglio di amministrazione ordinarie e straordinarie possono svolgersi in modalità telematica, nei casi e con le modalità disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento telematico delle sedute degli Organi collegiali.

Art. 5

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Rettore o, in sua assenza, del Prorettore Vicario. Per maggioranza assoluta si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei presenti/votanti.
2. Ogni Consigliere ha diritto che del suo voto contrario, o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale della riunione.
3. Nel caso in cui un argomento all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti, tutti riferiti alla medesima materia, il Consiglio di amministrazione può decidere, su proposta del Rettore, che essi diano luogo a una votazione unificata. È comunque fatta salva la possibilità per i componenti del Consiglio di esprimere il proprio voto in maniera distinta sui singoli punti.
4. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano, o nominativamente via chat nel caso di seduta svolta in modalità telematica. In quest'ultimo caso, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino parere contrario o astensione per iscritto tramite chat.
5. Per delibere che riguardino persone, o comunque nei casi previsti dalle leggi vigenti, su proposta del Rettore o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto avvalendosi di modalità telematiche di espressione del voto.
6. Ai fini dell'approvazione di una deliberazione, il voto di astensione equivale al voto contrario.
7. L'allontanamento volontario dalla sala dove si tiene la seduta, o la disconnessione volontaria in caso di seduta telematica, non è da considerarsi come dichiarazione di astensione e quindi come forma di partecipazione al voto, e produce l'abbassamento del *quorum* necessario per l'adozione della delibera.
8. In relazione a tematiche di cui è opportuno acquisire informazioni ai fini di atti ricognitivi o di controllo, anche in previsione di future deliberazioni, il Consiglio prende atto della documentazione presentata e delle argomentazioni esposte, senza effettuare una votazione.

Art. 6

Prerogative dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. I Consiglieri accettano la carica nella consapevolezza di poter dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento dei compiti loro affidati e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. L'assunzione della carica è subordinata alla verifica di situazioni di potenziali conflitti di interesse e/o di inopportunità, che l'interessato è comunque tenuto personalmente a segnalare al Rettore, ove ne sia già a conoscenza.



2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento generale, in caso di mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero di assenza ingiustificata a un terzo delle sedute annuali, il componente decade dal suo incarico.
3. I Consiglieri agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'interesse dell'Università, nel rispetto dei principi e dei valori riconosciuti e adottati dall'Ateneo nel Codice etico di comportamento.
4. I Consiglieri hanno diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle strutture organizzative per il tramite dell'Ufficio di supporto agli Organi, agli atti già nella disponibilità dell'Amministrazione, necessari all'assolvimento del mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; tale richiesta deve essere riscontrata con tempestività.
5. Le richieste che comportino, a carico delle strutture interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni o estrazioni di dati sono oggetto di valutazione da parte del Presidente, d'intesa con il Direttore Generale.
6. Ogni Consigliere ha diritto ad accedere alle delibere e ai verbali del Senato accademico, dal giorno successivo a ciascuna seduta dell'organo.
7. I Consiglieri sono tenuti a non divulgare atti e informazioni riservati conosciuti in ragione dell'assolvimento del mandato istituzionale, anche dopo la scadenza dello stesso, e a osservare un generale dovere di riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge. I Consiglieri si astengono dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi notizie, informazioni e dati concernenti l'Ateneo acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.
8. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha la facoltà di divulgare all'interno della comunità universitaria, tramite abilitazione del proprio indirizzo di posta nominativo e nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e di acquisire dalla stessa elementi di valutazione, nelle materie di competenza del Consiglio.

Art. 7

Segretario del Consiglio

1. Il Direttore Generale esercita la funzione di Segretario verbalizzante e può farsi assistere, per le operazioni relative, da uno o più funzionari da lui designati, in numero comunque non superiore a tre. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assolve dal Direttore Generale Vicario, ove nominato, o da altro/a Dirigente di ruolo designato/a dallo stesso Direttore Generale.
2. Il Segretario ha l'obbligo di informare l'Organo, ove richiesto, del contenuto delle proposte di delibera presentate, delle loro conseguenze in termini amministrativi ed operativi, delle responsabilità connesse alle decisioni adottate. Ha altresì il compito di presidiare sul corretto funzionamento dell'Organo, in relazione agli ambiti che attengono il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 8

Verbalizzazione

1. Il verbale illustra in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni, dando anche conto delle opinioni degli intervenuti e delle motivazioni alla base delle stesse.
2. Ciascun verbale di seduta indica: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo della seduta; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto;



l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché eventuali interventi specifici e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato nel corso della seduta la verbalizzazione, facendo pervenire al Segretario, nei giorni successivi alla seduta, un breve testo scritto.

3. Il verbale è approvato di norma nella riunione successiva. I verbali sono sottoscritti dal Rettore, o in caso di sua assenza, dal Prorettore Vicario, e dal Segretario e sono registrati nel sistema di gestione documentale.
4. Il verbale è messo a disposizione dei Consiglieri prima della riunione di approvazione per le eventuali osservazioni, raccolte dal Segretario.

Art. 9

Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubbliche. Dei loro contenuti, in forma sintetica, è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza.

Art. 10

Commissioni e riunioni istruttorie

1. In relazione a specifiche materie o argomenti particolari, il Consiglio può istituire, con propria deliberazione, Commissioni permanenti o gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di verifica e consultive.
2. Le Commissioni operano secondo regole di funzionamento semplificate, analoghe, in quanto applicabili, a quelle definite per le sedute del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni istruttorie si svolgono di norma in modalità telematica.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono precedute di norma da riunioni plenarie di carattere istruttorio, indicate nel calendario annuale delle sedute del Consiglio. Le riunioni istruttorie sono di norma organizzate in modalità telematica.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. Esso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.